

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(97/145/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE⁽¹⁾, del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dalla Spagna il 2 luglio 1996, consolidata dalla documentazione pervenuta alla Commissione in data 15 luglio 1996 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo e due sue varianti, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 del regolamento ECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) n. 7 installato in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/516/CEE della Commissione⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnala-

zione luminosa dei veicoli a motore, e dei loro rimorchi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE della Commissione⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dalla Spagna per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 del regolamento ECE n. 7 installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicolo ai quali è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.